



A.F.eV.A. Sardegna

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Ammiraglio Magnaghi, 34 - 07024 - LA MADDALENA

tel. e fax 0789737416 - cell. 3280672982

vincenzo.scotto88@gmail.com -

afevasardegna@yahoo.it

L'associazione

Opera su tutto il territorio italiano contro l'amianto e contro tutto il danno che provoca.
E' contro ogni concezione dello sviluppo finalizzata al profitto che prescinde dalla tutela della salute e dell'ambiente.
E' impegnata nella difesa dei diritti civili, e dei diritti umani e del diritto alla salute dei lavoratori e dei cittadini e della tutela e valorizzazione dell'ambiente

Prot. n° 016 / 2019 AFeVA Sardegna

STATUTO della AFeVA Sardegna -Associazione di Volontariato-

ART. 1, DENOMINAZIONE

E' costituita una **Associazione** di volontariato non riconosciuta, nel rispetto del codice civile, del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, della legge 1 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, con la denominazione di **"Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Sardegna"** più brevemente **AFeVA Sardegna**.
L'AFeVA Sardegna è una associazione di volontariato autonoma e indipendente che conserva il patrimonio intellettuale, culturale, politico, artistico, nonché economico, della "Associazione Italiana Esposti Amianto Sardegna" - AIEA Sardegna - originariamente costituita in Alghero (SS) il 24 aprile 2009, da cui discende.

Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'AFeVA Sardegna sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. Tali principi consentono l'effettiva partecipazione degli associati

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Sardegna Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata più brevemente "AFeVA Sardegna ODV"

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Alghero (SS) 07041, Via Azuni n. 39.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 OBIETTIVI

L'AFeVA Sardegna un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha fini di lucro; opera per il pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei diritti umani in modo pacifista e non violento con finalità di solidarietà sociale;

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa opera anche attraverso la collaborazione con altre associazioni ambientaliste e del volontariato e in piena autonomia rispetto alle istituzioni e alle organizzazioni politiche e sociali.

E' contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa esclusivamente finalizzata al profitto e che prescinde dalla tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto dei lavoratori e dei cittadini, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto della salute e la tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinando ad interessi di qualsiasi altra natura. L'Associazione fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dai primi due principi enunciati nella Costituzione della stessa:

1. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e il benessere sociale non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
2. Il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizione economica o sociale.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) l'abolizione dell'amianto (o asbesto) e degli altri agenti tossici - nocivi cancerogeni cui non può essere attribuito alcun valore limite. La messa al bando dell'amianto e degli altri agenti tossico - nocivi va intesa in ogni sua forma: estrazione diretta o indiretta, lavorazione, impiego produttivo, commercializzazione, esportazione, importazione;
- b) il sostegno, anche sul piano giuridico, ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti all'amianto che si prefiggono di bandire l'amianto da tutti i processi produttivi di lavorazione e la sua presenza nociva dall'ambiente;



- c) il sostegno ai cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da esposizione all'amianto;
- d) la messa al bando dei cosiddetti "sostituti dell'amianto" laddove non sia dimostrata chiaramente la loro innocuità;
- e) l'applicazione della legge n. 257/92 e della normativa di attuazione; l'adeguamento di tale normativa rispetto ai dati epidemiologici, igienico-ambientali e al progresso tecnico - scientifico della medicina e della sorveglianza sanitaria.
- f) la realizzazione degli obiettivi previsti dalla conferenza nazionale governativa sull'amianto del 1999, nonché da quella non governativa del 2004 e da quella europea del 2005;
- g) la previsione da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro: l'abolizione dell'amianto, dei suoi sostituti di analoga nocività e degli altri agenti tossici - nocivi; la definizione delle strutture e degli organi di controllo; la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati.
- h) l'applicazione di quanto stabilito dalla normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all'Inail;

ART. 4 ATTIVITA'

Con riferimento all'art. 5, comma 1 lettera d), e), f), i), v), w) del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, L'AFéVA Sardegna è attivamente e concretamente impegnata nella difesa del diritto alla salute dei lavoratori e dei cittadini, sollecita le istituzioni e gli enti competenti anche attraverso l'elaborazione di analisi e proposte e con azioni tese alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e a prevenire e/o ridurre il degrado degli ambienti di vita e di lavoro da ogni forma di inquinamento:

Si batte quotidianamente per ottenere giustizia ed equità sociale e per attuare una condivisa, coordinata, efficace e incisiva azione di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati.

E' impegnata nella realizzazione di una costante e capillare campagna di informazione e formazione, statica e itinerante, leale e di qualità finalizzata alla sensibilizzazione delle istituzioni, dei lavoratori e dei cittadini su ogni fronte relativo al problema amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività e degli altri agenti tossici - nocivi

L'AFéVA Sardegna opera su tutto il territorio Italiano.

Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità, sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Raccolta fondi

Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui rivendica il risarcimento dei danni dovuti all'amianto o ad altre sostanze tossico-nocive e cancerogene.

La Costituzione di parte civile avviene tramite il Presidente o, su delega del Presidente, il Segretario.

Art. 6 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. In particolare possono aderire all'associazione:

- a) gli esposti e gli ex esposti, in via diretta o indiretta, all'amianto o ad altri agenti nocivi e che hanno subito danni alla salute, così come i cittadini che vivono in zone contaminate da amianto;
 - b) gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto che hanno riscontrato la presenza di amianto e di altri agenti tossico - nocivi;
 - c) membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;
 - d) tecnici, medici, avvocati, magistrati, scienziati che studiano il problema dell'amianto e di altri agenti tossico - nocivi;
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alla normativa vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla



riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'aspirante socio è comunicato l'esito dell'istanza entro trenta giorni dalla delibera.

Il diniego va motivato.

L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Sono previste **due** categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci effettivi: coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

A versamento avvenuto, il nominativo dell'associato è iscritto nel libro soci a cura del tesoriere.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) dimissioni;
- d) esclusione

ART. 7 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

1. Gli associati hanno il diritto di:

-partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

-elettorato passivo;

-essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

-esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

ART. 8 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli associati hanno il dovere di:

-adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

-rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

-Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 9 COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE

Salve le deroghe previste dal presente Statuto, il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci la Mailing-List espressa in chiaro.

Il socio riconosce e accetta che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso nella scheda richiesta di adesione alla AFeVA Sardegna sarà iscritto alla Mailing List dell'AFeVA Sardegna e che il medesimo costituisce domicilio eletto del socio.

Il socio riconosce e accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.

Il socio riconosce e accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività della Associazione trasmessa tramite Mailing List dell'Associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della Mailing List dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

ART. 10 ALBO della AFeVA Sardegna

I soci riconoscono e accettano quale Albo dell'AFeVA Sardegna il sito web appositamente creato e approvato dal Consiglio Direttivo.

Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubblica la propria attività e le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

Copia cartacea verrà comunque affissa presso la sede legale e/o amministrativa dell'Associazione.

I libri sociali e registri -

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (Scritture contabili e bilancio, 14 (Bilancio sociale) e 17, comma 1 (Volontario e attività di volontariato) del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
6. registro dei volontari.

ART. 11 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dagli artt. 6 e 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale dall'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo e-mail o lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Il socio, contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione, con lo stesso mezzo, può fare ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nei successivi novanta giorni.

L'eventuale conferma dell'esclusione da parte del Collegio dei Probiviri deve contenere le motivazioni di tale esclusione e deve essere comunicata al socio escluso.

I Soci receduti, esclusi e/o dimissionari,

che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12 COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione promuove il coordinamento in rete e di movimento con altre organizzazioni e associazioni di tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente a carattere nazionale e internazionale con le quali sono condivisibili finalità e percorsi comuni.

ART. 13 DURATA

L'AFeVA Sardegna dura fino al raggiungimento degli scopi che si prefigge, comunque fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.



ART. 14 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'AFéVA Sardegna sono:

- L'Assemblea dei soci (art. 15);
- Le Commissioni Permanenti (art. 16)
- Il Consiglio Direttivo (art. 17);
- Il Presidente (art. 18)
- Il Segretario (art. 19)
- Il Tesoriere (art. 20)
- Il Collegio dei Probiviri (art. 23)
- **Il revisore legale dei conti o società di revisione legale (art. 24)**

Tutte le cariche sociali sono assunte per la durata di tre anni e assolte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei **soci è costituita da tutti i soci**, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati privi di posta elettronica

o via e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (virtual meeting). Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'ART. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenga il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.

Deve inoltre essere convocata

a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un quinto dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

La richiesta va presentata in forma scritta con lettera semplice o tramite

e-mail al Presidente, il quale dovrà convocare l'Assemblea non oltre trenta giorni successivi.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

a) nomina e revoca Le Commissioni Permanenti (art. 16), il Consiglio

Direttivo (art. 17), Il Collegio dei Probiviri (art. 23) e **Il revisore legale dei conti o società di revisione legale (art. 24)**;

b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

e) nel caso di assenza di nomina dei Probiviri, decide in via definitiva le espulsioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

f) approva il programma annuale dell'Associazione;

g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera lo scioglimento o **l'estinzione**, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega;

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle stesse o quando l'Assemblea, a

maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni relative alla elezione delle cariche sociali, se richieste da almeno 1/5 dei presenti all'assemblea si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente del direttivo appositamente nominato dal Presidente.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da chi ha curato la verbalizzazione ed è trascritto su apposito registro **delle adunanze e delle deliberazioni**, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede legale dell'Associazione.



Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Per le riunioni assembleari che si effettuano in via telematica valgono le stesse regole di rappresentanza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) scioglie o **estingue** l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci ad altra organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 16 LE COMMISSIONI PERMANENTI

Sono previste le seguenti quattro Commissioni Permanenti:

- Commissione Previdenza
- Commissione Sanità
- Commissione Ambiente
- Commissione Internazionale

Esse sono facoltative e il loro numero può comprendere da tre a dieci membri. Hanno carattere tecnico – scientifico con compiti di studio e ricerca. Possono essere formate da esperti esterni, soci fondatori ed effettivi. La costituzione di eventuali Commissioni Permanenti viene deliberata dall'Assemblea dei soci che nomina altresì un Coordinatore delle eventuali Commissioni.

Art. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea e composto da cinque a nove membri.

E' l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo:

1. Elegge nel suo ambito il Presidente.
 2. Elegge il Segretario.
 3. Elegge il Tesoriere.
 4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 5. Delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti indicandone espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
 6. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 7. Entro il 31 marzo elabora il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dal quale risultano i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ed il bilancio preventivo relativo all'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;
 8. Entro il 30 aprile sottopone i bilanci all'approvazione dell'Assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione, nell'Albo dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
 9. Delibera gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;
 10. Vigila sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;
 11. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 12. Ammette i nuovi soci ;
 13. Esclude i soci salva successiva decisione in via definitiva sull'argomento del collegio dei Probiviri o se non nominati, da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

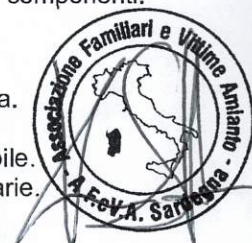
Art. 18 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

È eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.



Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo il vice-presidente.

Cura in accordo con il Tesoriere i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro postali e bancari; le relative movimentazioni e/o pagamenti, sono disposte con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Pro Tempore è delegato ad apportare al presente Statuto e/o all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formalmente richieste dalla competente autorità.

ART. 19 IL SEGRETARIO

E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Su delega del Presidente può rappresentare l'Associazione in giudizio.

Svolge unitamente al tesoriere un ruolo di raccordo con i soci.

Redige i verbali **delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo** e cura la pubblicazione degli atti nell'Albo della l'Associazione.

Coordina un Comitato di Redazione composto da soci che si impegnano a titolo gratuito nella gestione operativa di tutte le pubblicazioni sul sito web dell'Associazione.

Cura il Bollettino dell'Associazione da pubblicare sul sito web ed eventualmente in via cartacea.

ART. 20 IL TESORIERE

E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Riscuote le entrate e provvede ai pagamenti e all'invio delle tessere ai soci, redige il bilancio economico preventivo e consuntivo e li sottopone alla preliminare valutazione e firma del Consiglio Direttivo il quale li presenterà all'approvazione dell'Assemblea,

cura la tenuta dei libri contabili, conserva i documenti giustificativi, verifica che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, custodisce il patrimonio dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative annue e alla relativa registrazione nel libro dei soci.

Cura in accordo con il Presidente i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro postali e bancari; le relative movimentazioni e/o pagamenti, sono disposte con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Cura, unitamente al segretario, l'aggiornamento del database dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il registro dei volontari e della Mailing List.

ART. 21 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e decisa dall'Assemblea;
- dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

dai contributi dell'Unione europea, dello Stato, regioni, enti locali o organismi pubblici;

da prestazioni di servizi convenzionati;

- da iniziative promozionali;
- **attività di raccolta fondi;**
- **rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;**
- **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;**
- **ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.**

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 BILANCIO

L'esercizio sociale è compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Presidente e dal Tesoriere, verificati e controfirmati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo

Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale e/o amministrativa dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere richiesto e consultato da ogni associato in regola con il versamento della quota associativa. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede legale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere richiesto e consultato da ogni associato in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l'Associazione nei casi di contenzioso. Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel Collegio dei Probiviri i soci che hanno avuto il maggior numero di voti.

ART. 24 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 c.6 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore (CTS), nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

ART. 25 MODIFICHE STATUTARIE

Fatta salva la delega di cui all'articolo 18 al Presidente Pro Tempore ad apportare al presente Statuto e/o all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formalmente richieste dalla competente autorità, questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con lo spirito che ne ha determinato la costituzione originaria, con il Regolamento interno e con la Legge italiana

ART. 26 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

I Regolamenti interni sono documenti attuativi predisposti dal Consiglio Direttivo, discussi ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci contenenti la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto e per garantire il buon funzionamento della Associazione. Sono approvati a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea e in regola con il pagamento delle quote sociali. I Regolamenti interni sono autoritativi per quanto non espressamente regolamentato dallo Statuto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rimanda al codice civile e alle leggi vigenti in materia di organizzazioni di volontariato ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dal D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.

Il presente Statuto è stato modificato ai sensi del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, dal Presidente Pro Tempore Vincenzo Scotto il quale, in forza dell'art. 18 del presente Statuto, è delegato ad apportare allo Statuto e/o all'Atto Costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formalmente richieste dalla competente autorità.

La Maddalena, lunedì 19 dicembre 2019

AFeVA Sardegna, il presidente
Vincenzo Scotto

